

BORSE DI STUDIO

“BONALDO STRINGHER”, “GIORGIO MORTARA”, “DONATO MENICHELLA”

3 borse di studio “Bonaldo Stringher”

- A** destinate al perfezionamento degli studi **all'estero nel campo dell'economia politica e della politica economica**

2 borse di studio “Giorgio Mortara”

- B** destinate al perfezionamento degli studi **all'estero nei campi dell'economia finanziaria, dell'econometria o dei metodi matematici, statistici o informatici (es. intelligenza artificiale, machine learning, FinTech, cyber security) applicati all'economia e alla finanza**

2 borse di studio “Donato Menichella”

- C** destinate al perfezionamento degli studi **all'estero sulle interrelazioni tra crescita economica e ordinamento giuridico, sugli impatti della regolamentazione sulle attività economiche nonché sugli aspetti giuridici connessi ai digital asset e all'applicazione dell'intelligenza artificiale all'economia**

Art. 1

Campo tematico e caratteristiche delle borse di studio

La Banca d'Italia mette a concorso 7 borse di studio, 3 “Bonaldo Stringher”, 2 “Giorgio Mortara” e 2 “Donato Menichella” (contrassegnate dalle lettere A, B e C del presente bando di concorso) destinate a brillanti neo laureati intenzionati a perfezionare gli studi all'estero, presso Università di eccellenza nel panorama internazionale.

Sono invitate a candidarsi tutte le persone che hanno conseguito la laurea in un'Università italiana e hanno svolto una tesi con contenuti originali, mostrando un'attitudine all'attività di ricerca e al pensiero critico.

Le borse comportano l'obbligo della frequenza **per l'anno accademico 2026/2027** di un corso universitario di perfezionamento, di durata prevista non inferiore a 9 mesi. **Il corso prescelto dovrà essere in linea con gli studi svolti e coerente con il campo tematico della borsa per la quale si concorre.**

È consentito concorrere all'assegnazione di una sola tipologia di borsa. Se si avanza domanda di partecipazione a più di un concorso, la Banca d'Italia prende in considerazione l'ultima candidatura presentata in ordine di tempo. A tal fine, fa fede la data di presentazione della domanda registrata dal sistema informatico.



Le persone vincitrici delle borse di studio e quelle non assegnatarie di borse ma ritenute “particolarmente meritevoli” dalle Commissioni esaminatrici (cfr. art. 8), potranno essere successivamente selezionate per una **borsa di avviamento alla ricerca** da fruire all’interno della Banca d’Italia per sviluppare un progetto di ricerca; potranno inoltre partecipare a una **prova d’esame finalizzata all’assunzione** (cfr. successivi artt. 11 e 12).

Art. 2

Requisiti di partecipazione

Possono partecipare ai concorsi per l’assegnazione delle borse coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) **cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea ovvero altra cittadinanza secondo quanto previsto dall’art. 38 del D. Lgs. 165/2001;**
- 2) **laurea magistrale conseguita posteriormente al 20 novembre 2023 presso un’Università italiana con un punteggio non inferiore a 110/110;**
- 3) **ottima conoscenza della lingua straniera utilizzata nei corsi universitari prescelti per la fruizione della borsa.**

I requisiti di cui ai precedenti punti devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda.

Art. 3

Domanda di partecipazione

La domanda deve essere presentata - **completa della documentazione di cui al successivo art. 4** - entro il termine perentorio delle **ore 16:00 del 21 novembre 2025 (ora italiana), utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.it.**

La data di presentazione della domanda è attestata dal sistema informatico che, allo scadere del termine di cui al comma 1, non permetterà più l’accesso e l’invio della domanda. Al fine di evitare un’eccessiva concentrazione nell’accesso all’applicazione in prossimità della scadenza del termine, si consiglia di presentare la domanda con qualche ora di anticipo, tenuto anche conto del tempo necessario per completare l’iter di registrazione propedeutico alla candidatura.

Non sono ammesse altre forme di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Art. 4

Documentazione da allegare alla domanda

La domanda - presentata secondo le modalità di cui al comma 1 dell’art. 3 – dovrà essere corredata dalla seguente documentazione **in formato PDF**:



- a) una dichiarazione sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, contenente l'indicazione della data e del voto di laurea e della media ponderata nonché l'elenco di tutti gli esami sostenuti con l'indicazione della data di effettuazione e della votazione (**devono essere indicati anche gli esami sostenuti per il conseguimento della laurea triennale**);
- b) la tesi di laurea;
- c) la sintesi della tesi di laurea, possibilmente di non più di mille parole, che enuclei i **contributi originali** offerti sull'argomento discusso;
- d) la copia del certificato TOEFL/IELS/Cambridge o altra documentazione equivalente attestante l'ottima conoscenza della lingua straniera utilizzata nei corsi universitari prescelti per la fruizione della borsa;
- e) la copia dei risultati ottenuti nel Graduate Record Examination (GRE) o nel Graduate Management Admission Test (GMAT) ovvero di test omologhi eventualmente richiesti dalle Università prescelte per il perfezionamento degli studi;
- f) eventuali lettere di referenza rilasciate da docenti universitari, debitamente firmate (preferibilmente, una delle lettere di referenza dovrà essere rilasciata dal docente relatore della tesi di laurea). A tal fine i docenti dovranno inviare le lettere, a loro esclusiva cura, entro il termine previsto dall'art. 3 per la presentazione della domanda, alla casella di posta elettronica personale.borsesmm@bancaditalia.it;
- g) il "curriculum vitae" dal quale emerga esaurientemente il quadro degli studi e delle attività professionali eventualmente svolte;
- h) eventuali altri lavori e attestati (scritti e pubblicazioni, titoli professionali e culturali, attestati accademici nonché ogni altra documentazione riguardante attività scientifiche, didattiche e di ricerca attinenti ai campi tematici di cui alle lett. A, B e C del bando);
- i) un documento di riconoscimento in corso di validità.

Nella domanda andranno inoltre indicati **il programma degli studi e delle ricerche** che ci si prefigge di compiere, **nonché le Università estere prescelte**; andranno inoltre dettagliatamente illustrati gli **obiettivi di sviluppo** che si intendono conseguire con la frequenza del corso di perfezionamento.

La Banca d'Italia può verificare in ogni momento l'effettivo possesso dei requisiti previsti dal presente bando nonché la conformità all'originale di tutti i documenti allegati alla domanda.

Art. 5

Cause di esclusione

Non sono tenute in considerazione - e **comportano quindi l'esclusione dai concorsi** - le domande:

- a) dalle quali risulti il mancato possesso di uno o più dei requisiti prescritti dall'art. 2 per la partecipazione ai concorsi;
- b) per le quali sia stata accertata la non conformità all'originale della documentazione allegata alla domanda;
- c) prive del documento di riconoscimento;

- d) prive di uno degli allegati di cui alle lettere a), b), c) d) e g), **del programma degli studi e delle ricerche nonché dell'indicazione, nel modulo di domanda, delle Università estere prescelte**, secondo quanto previsto dall'art. 4.

La Banca d'Italia comunica per iscritto alle persone interessate l'eventuale provvedimento di esclusione.

Art. 6

Importi delle borse di studio

Per l'anno accademico di frequenza dei corsi di perfezionamento verrà erogato (al lordo dell'imposizione fiscale) l'importo di € 27.000 suddiviso in quattro rate.

Qualora il Paese prescelto, al momento in cui vengono corrisposti i singoli pagamenti, non faccia parte dell'area dell'euro, verrà erogato l'equivalente dell'importo dovuto nella valuta del Paese stesso, calcolato in base al tasso di cambio medio del mese precedente all'effettuazione del pagamento.

Il citato importo è comprensivo delle spese di viaggio e di assicurazione contro le malattie.

Le tasse universitarie e quelle eventuali di soggiorno, opportunamente documentate, sono a carico della Banca d'Italia.

Chi vince la borsa di studio, al termine del primo anno di corso finanziato dalla Banca d'Italia, può chiedere il **rinnovo del finanziamento** per il successivo anno di studi. La Banca d'Italia può accordare tale rinnovo valutando, a suo insindacabile giudizio, il profitto conseguito.

Art. 7

Incompatibilità

Le borse di studio di cui al presente bando di concorso non sono cumulabili con altri compensi e altre forme di finanziamento quali ad esempio assegni di ricerca, borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio. I vincitori delle borse, pertanto, saranno invitati a rinunciare agli altri eventuali compensi o finanziamenti per il periodo coperto dalle stesse, a pena di decadenza dalla fruizione delle medesime.

Art. 8

Commissioni esaminatrici

Le borse di studio vengono conferite da Commissioni nominate, una per ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1, dalla Banca d'Italia e composte ognuna da membri scelti tra accademici dei Lincei e/o docenti universitari.

Le Commissioni valutano:

- il **programma degli studi e delle ricerche** che ci si prefigge di compiere e la sua coerenza con il campo tematico della borsa di studio prescelta;



- il **merito della tesi, l'attitudine all'attività di studio e ricerca** che la stessa esprime ed eventualmente i **profili comparatistici** in essa contenuti;
- il **curriculum vitae** nonché gli **eventuali altri lavori e attestati**;
- il **rilievo delle Università e dei corsi di studio** indicati per la fruizione della borsa di studio;
- le **eventuali lettere di referenza**;
- l'eventuale risultato ottenuto nel **Graduate Record Examination (GRE)**, nel **Graduate Management Admission Test (GMAT)** ovvero in **test omologhi** ove richiesti dalle Università prescelte per l'ammissione ai relativi corsi di studio.

A parità di merito, le Commissioni danno la priorità a coloro che hanno svolto **la tesi di laurea nello stesso campo tematico della borsa di studio prescelta** e, in subordine, a chi utilizzerà il finanziamento della Banca **per dare avvio** agli studi all'estero.

Al termine della selezione ciascuna Commissione compila una graduatoria di merito. In caso di rinuncia o di impossibilità a beneficiare della borsa da parte dei vincitori, la Banca si riserva la facoltà di assegnare la stessa agli idonei che seguono in graduatoria.

La Commissione, oltre ai vincitori, individua fino a un massimo di 12 persone per il concorso per l'assegnazione delle borse "Stringher" (lett. A) e di 8 persone per ciascuno dei concorsi per l'assegnazione delle borse "Mortara" e "Menichella" (lett. B e C), ritenute **particolarmente meritevoli**, da convocare alla prova d'esame di cui all'art. 12.

Le borse di studio saranno assegnate presumibilmente entro la prima decade del mese di febbraio 2026; **a coloro che si aggiudicano la borsa verrà data comunicazione per iscritto; l'esito della selezione verrà comunque reso disponibile alla persona interessata sul sito internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it**. Tale comunicazione ha valore di notifica ad ogni effetto di legge.

Art. 9

Documentazione da presentare dopo l'assegnazione delle borse di studio

La Banca d'Italia comunicherà alle persone assegnatarie delle borse di studio la documentazione da presentare, indicandone modalità e termini di invio.

Nell'ambito della documentazione che dovrà essere fornita sono comprese le dichiarazioni, da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:

- relative all'esistenza o meno di condanne penali, di sentenze di applicazione della pena su richiesta o di sottoposizione a misure di sicurezza nonché di carichi pendenti;
- di conformità all'originale ovvero di veridicità della documentazione di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), b), d), e) e h) allegata alla domanda.

La Banca d'Italia si riserva la facoltà di procedere alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando, come dichiarati e documentati dalle persone interessate. Le eventuali difformità riscontrate rispetto a quanto dichiarato o documentato vengono segnalate all'Autorità giudiziaria.

L'accertamento del mancato possesso di uno o più dei requisiti di partecipazione e/o le eventuali difformità riscontrate rispetto a quanto dichiarato o documentato comportano la revoca dell'assegnazione della borsa di studio e precludono anche la possibilità di essere chiamati a

partecipare alla selezione per l'assegnazione delle borse di avviamento alla ricerca di cui all'art. 11 e alla prova d'esame di cui all'art. 12.

Art. 10

Fruizione della borsa di studio

Le persone assegnatarie sono tenute a seguire, nell'anno accademico 2026/2027, il corso di studi esclusivamente in una delle Università indicate nella domanda di partecipazione al concorso. Eventuali cambiamenti di Università sono **eccezionalmente autorizzati** dalla Banca d'Italia in presenza di validi e documentati motivi. Non costituisce valido motivo il rigetto della domanda d'iscrizione da parte delle Università indicate nella domanda di partecipazione per carenza di uno o più dei requisiti di ammissione.

Le persone assegnatarie devono tempestivamente comunicare l'Università prescelta, la data di inizio e la durata del corso di perfezionamento nonché il nome del *tutor* loro assegnato dall'Università.

La Banca d'Italia assegna a ciascun borsista un ulteriore *tutor*, scelto tra il proprio personale.

Il borsista è tenuto a riferire sull'andamento degli studi e a inviare non meno di due relazioni - una a metà del corso e una al suo termine - per illustrare gli studi svolti, gli esami sostenuti e le tematiche approfondite durante il periodo di fruizione della borsa.

I *tutor* - a metà e alla fine del corso - redigono una relazione con la quale illustrano gli studi svolti, gli esami sostenuti, le valutazioni riportate e gli eventuali lavori avviati dal borsista.

L'importo delle borse viene corrisposto in quattro rate: la prima alla conferma da parte dell'interessato dell'avvenuta iscrizione presso l'Università prescelta; la seconda alla comunicazione da parte dell'Università circa l'inizio della frequenza del corso; le ultime due rate - a metà del corso e al suo termine - successivamente alla ricezione delle relazioni dei *tutor* e del borsista.

La Banca d'Italia chiederà la restituzione della prima rata nel caso in cui l'assegnatario della borsa non inizi la frequenza del corso di studi.

La Banca d'Italia si riserva di revocare la borsa di studio e di non corrispondere le rate non ancora maturate: a) nel caso di interruzione, sia pure temporanea, della frequenza del corso di studi; b) nel caso di omesso invio alla Banca d'Italia della prescritta documentazione relativa all'andamento degli studi; c) qualora da tale documentazione risulti che l'assegnatario non trae profitto dal corso di studi intrapreso.

La revoca della borsa di studio preclude la convocazione alla prova d'esame di cui al successivo art. 12.

Art. 11

Borse di avviamento alla ricerca ("Internship")

La Banca d'Italia si riserva la facoltà di convocare le persone vincitrici e quelle particolarmente meritevoli per l'anno accademico 2026/2027 a selezioni per l'assegnazione di borse di avviamento alla ricerca della durata di tre mesi prorogabili fino a sei, da fruire all'interno



dell'Istituto. A tal fine, è necessario che coloro che non vi abbiano già provveduto nella domanda on-line comunichino un **indirizzo di Posta Elettronica Certificata**.

La procedura e i criteri di selezione per il conferimento delle borse di avviamento alla ricerca saranno resi noti alle persone interessate successivamente.

Art. 12

Prova d'esame per l'assunzione

La Banca d'Italia si riserva di convocare le persone assegnatarie delle borse di studio e le particolarmente meritevoli dei concorsi di cui alle lett. A, B e C a sostenere una specifica prova d'esame per l'assunzione in prova nell'Area manageriale/Alte professionalità - segmento professionale di Esperto (1° livello stipendiale); **la prova d'esame potrà essere sostenuta per una volta sola, al termine dell'anno accademico 2026/2027 oppure al termine del successivo anno accademico 2027/2028.**

In tale occasione la Banca d'Italia si riserva altresì di verificare il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 2 del bando.

La Banca d'Italia nomina una Commissione con l'incarico di sovrintendere alla prova d'esame.

Le modalità di svolgimento della prova e il programma d'esame saranno comunicati in tempo utile a tutte le persone interessate.

La nomina alle dipendenze della Banca d'Italia resta comunque subordinata al possesso dei requisiti previsti dal Regolamento del Personale dell'Istituto.

Art. 13

Trattamento dei dati personali

Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di privacy, si informa che i dati forniti sono trattati, anche in forma automatizzata, per le finalità di gestione della selezione. Per le persone assegnatarie delle borse di studio, il trattamento di tali dati prosegue per le finalità di gestione delle stesse; per le persone vincitrici della selezione finalizzata all'assunzione, esso prosegue per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro e, in particolare, per accertare il possesso del requisito della compatibilità dei comportamenti tenuti con le funzioni da svolgere nell'Istituto, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari della Banca d'Italia. I dati relativi alle candidature possono inoltre essere trattati anche a fini statistici o di ricerca scientifica, nel rispetto dell'art. 89 del Regolamento UE 679/2016 (c.d. GDPR).

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione; in caso di rifiuto a fornire i dati, la Banca d'Italia procede all'esclusione dalla selezione ovvero non dà luogo all'assegnazione della borsa.

I dati forniti possono essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche a fini di verifica di quanto dichiarato o negli altri casi previsti da leggi e regolamenti.

Le persone che hanno fornito i dati hanno il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti riconosciuti dalla legge tra i quali il diritto di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati, la



cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione della legge nonché il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento - Banca d'Italia, Servizio Organizzazione, via Nazionale n. 91 - Roma (e-mail: org.privacy@bancaditalia.it).

Il Responsabile della protezione dei dati per la Banca d'Italia può essere contattato presso via Nazionale 91 - Roma (e-mail responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it).

Per le violazioni della vigente disciplina in materia di privacy è possibile rivolgersi, in qualità di Autorità di controllo, al Garante per la protezione dei dati personali - Piazza Venezia, n. 11 - Roma.

Art. 14

Responsabile del procedimento

L'Unità organizzativa responsabile del procedimento è il Servizio Gestione del personale della Banca d'Italia. Il responsabile del procedimento è il Capo *pro tempore* di tale Servizio o, in caso di assenza o impedimento, il Vice Capo del Servizio.

IL DIRETTORE GENERALE

[firma 1]